



DISEGNO DI LEGGE

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e ad approvare il disegno di legge “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

Il decreto legislativo 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014, con l’articolo 73 ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l’assunzione dell’impegno di spesa, in particolare il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.



Consiglio regionale della Puglia
I Commissione consiliare permanente

In questo disegno di legge, rientrano i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) del summenzionato articolo 73.

La I Commissione ha esaminato l'istruttoria preliminare svolta dai Servizi competenti e preso atto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge, ha deciso di approvare a maggioranza due emendamenti, che recepiscono in due articoli, ai fini di economia procedurale, le disposizioni contenute nei presenti disegni di legge n. 208/2021, 209/2021, 210/2021, 211/2021, 212/2021, 213/2021, 214/2021, 215/2021, 216/2021 e 217/2021.

L'approvazione degli emendamenti ha comportato l'assorbimento e, quindi, la decadenza dei disegni di legge.

I referti tecnici sono reperibili tra gli allegati dei singoli disegni di legge abbinati al DDL 213/2021.

Esaurita la discussione ed il confronto e, dopo aver esaminato il disegno di legge così come emendato, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei voti dei Commissari presenti e, pertanto, si sottopone all'esame di questa Assemblea.

Fabiano Amati
